



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**ALLEGATO A**

**alla delibera n. 186/13/CONS del 28 febbraio 2013**

## **REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITÀ E I CRITERI DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA DEGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTO A TUTELA DELLA PRODUZIONE AUDIOVISIVA EUROPEA E INDIPENDENTE E I CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI DEROGHE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 GIUGNO 2012, N. 120**

### **Articolo 1**

#### **Verifica degli obblighi di riserva di programmazione e di investimento**

1. Ai fini delle verifiche di cui al presente articolo, l'Autorità utilizza ed elabora i dati relativi all'attività di monitoraggio dei programmi diffusi dai fornitori dei servizi di media audiovisivi in ambito nazionale effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. b), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le informazioni trasmesse dai fornitori di servizi di media audiovisivi e dai produttori indipendenti ai sensi dei commi 2 e 4, nonché le risultanze degli accertamenti svolti ai sensi dei commi 4 e 5.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. b), del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, trasmettono annualmente all'Autorità una dichiarazione contenente i dati relativi alla programmazione e agli investimenti, in conformità con i modelli di cui all'art. 2, commi 1 e 2, e secondo le modalità e i termini di cui all'art. 3 del presente regolamento.
3. Dagli adempimenti di cui al comma 2 sono esclusi i fornitori di servizi di media radiofonici, operanti in ambito nazionale o locale, i fornitori di servizi di media audiovisivi operanti esclusivamente in ambito locale compresi quelli i cui palinsesti vengono ritrasmessi simultaneamente su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 22 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici o che sono comunque destinati ad un pubblico locale ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2010/13/UE.
4. L'Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione a specifiche esigenze conoscitive, la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili, anche mediante richieste di informazioni rivolte ai produttori indipendenti indicati nei modelli trasmessi dai fornitori di servizi di media audiovisivi.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

5. L'Autorità dispone, anche ai sensi della delibera n. 220/08/CONS, regolari programmi di ispezioni, anche sistematiche, al fine di verificare il rispetto dei vincoli di cui all'art. 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e delle relative delibere attuative.
6. L'Autorità rende noti, anche sul proprio sito internet, i dati aggregati relativi alle verifiche sull'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi di riservatezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e cura la rilevazione sistematica dei dati di mercato del settore della produzione audiovisiva da illustrare in occasione di riunioni periodiche con produttori e fornitori di servizi di media audiovisivi.
7. Ai fini di una reciproca cooperazione, l'Autorità, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero per i Beni e le Attività culturali, nel rispetto della riservatezza di terzi, provvedono allo scambio di informazioni utili all'efficace applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.

## **Art. 2**

### **Modelli per la trasmissione dei dati**

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale compilano, a partire dall'anno 2013, il modello appositamente predisposto, denominato "Q", allegato al presente regolamento e disponibile sul sito web dell'Autorità all'indirizzo [www.agcom.it](http://www.agcom.it). Nella medesima sezione sono presenti le note esplicative dei modelli e i riferimenti per l'attività di informazione necessaria alla corretta compilazione degli stessi.
2. I modelli di cui al comma 1 contengono le seguenti informazioni:
  - a) programmazione annuale dei fornitori di servizi di media audiovisivi, dettagliata secondo le ore assoggettabili e le tipologie di opere audiovisive come definite dall'art. 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;
  - b) introiti conseguiti da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffuse o distributive di soggetti terzi;
  - c) modalità di investimento dei fornitori di servizi di media audiovisivi in opere audiovisive in conformità con gli obblighi previsti dall'art. 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

3. I modelli di cui al presente articolo potranno essere soggetti ad eventuali e successivi aggiornamenti e modifiche, in ragione dei mutamenti del quadro normativo.

### **Art. 3**

#### **Modalità e termini della comunicazione**

1. Ciascuna comunicazione deve essere effettuata in conformità ai modelli di cui all'art. 2 del presente regolamento di norma entro il 30 settembre di ciascun anno, fatte salve le esigenze poste dagli obblighi di rendicontazione biennale alla Commissione europea.

2. I modelli devono essere compilati ed inviati all'Autorità all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it) a mezzo di casella di posta elettronica certificata ovvero, a discrezione dei rispondenti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fax, corriere o raccomandata a mano. Qualunque sia la modalità di trasmissione scelta, le comunicazioni dovranno altresì necessariamente essere inviate in copia, entro il medesimo termine, in formato elettronico, all'indirizzo [dic@agcom.it](mailto:dic@agcom.it).

### **Art. 4**

#### **Deroghe agli obblighi di riserva di programmazione e di investimento**

1. Ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 44, comma 8, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, è ammessa la presentazione della richiesta di deroga totale o parziale, illustrandone i motivi, agli obblighi di riserva di programmazione e/o di investimento di cui all'art. 44, commi 2, 3 e 4, del citato Testo unico, da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi che, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

- a) non abbiano realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio relativamente ai servizi di media audiovisivi per cui è richiesta la deroga;
- b) abbiano una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'uno per cento;
- c) abbiano la natura di palinsesto tematico o di catalogo tematico.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

2. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di deroga di cui al comma 1 l'Autorità valuta, tra gli altri, la tipologia del programma televisivo, il target di riferimento, la linea editoriale e la sua coerenza con l'effettiva programmazione, la tipologia dell'offerta in chiaro o a pagamento, l'effettiva disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale del programma.
3. La Direzione competente, ai sensi del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, comunica al soggetto istante l'avvio del procedimento unitamente al nominativo del relativo responsabile.
4. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui comma 1, il soggetto istante può chiedere al responsabile del procedimento di essere sentito al fine di fornire precisazioni e chiarimenti necessari alla valutazione del contenuto dell'istanza. La data dell'audizione è disposta dal responsabile del procedimento entro sette giorni dal ricevimento della relativa richiesta ed è comunicata al soggetto richiedente con adeguato preavviso. Dell'audizione è redatto verbale, nel quale sono riportate, in forma sintetica, le principali osservazioni svolte e le dichiarazioni rese.
5. Il responsabile del procedimento può formulare richieste di informazione e di esibizione di documenti, indicando un termine congruo entro il quale dovrà pervenire la risposta.
6. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di deroga, salva la proroga dei termini fino ad un massimo di sessanta giorni ove il Consiglio dell'Autorità ravvisi la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.

### **Art. 5 Sanzioni**

1. Ai soggetti che, ai fini dell'obbligo di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, comunicano dati non rispondenti al vero si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 29, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. Ai soggetti che non adempiono, nei termini e secondo le modalità prescritte, all'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Restano ferme, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. g,) del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, le sanzioni previste in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente per i casi di mancato rispetto delle quote di programmazione e di investimento.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **Art. 6 Abrogazioni**

1. È abrogato l'articolo 8 del Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti approvato con delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009.